Allegato "A" Rep. 3247 Racc. 2197

STATUTO

Articolo 1 DENOMINAZIONE

È istituita la **FONDAZIONE "Civilizzare l'urbano ETS" (acronimo o logo PCA-ETS)** che risponde ai principi delle ETS disciplinato dal Dlgs. 117/2017, dal Codice Civile e Leggi collegate.

La Fondazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale.

Articolo 2 SEDE LEGALE

La Fondazione ha sede legale a Napoli, in via Petrarca 38/via Posillipo 176/33.

Articolo 3 SCOPI E FINALITÀ

La Fondazione provvede a riorganizzare e custodire gli archivi dello studio Pica Ciamarra Associati -che tra l'altro comprendono ricerche, progetti, video, scritti, pubblicazioni e studi teorici- ed ha lo scopo di diffondere la visione sistemica delle trasformazioni degli ambienti di vita nell'ottica dell'antropizzazione sostenibile.

A tal fine potrà:

- promuovere e svolgere attività di ricerca, di organizzazione culturale e di produzione editoriale a carattere scientifico
- svolgere la propria attività sulla base di programmi triennali e dotarsi di idonee attrezzature per la sua realizzazione
- prestare servizi in campo culturale nelle forme più ampie e in particolare:
- sostenere o predisporre strutture scientifiche e amministrative per l'organizzazione di ricerche e seminari di studio strutturandone i programmi
- stabilire contatti con autorità, organismi pubblici e privati ed istituzioni di credito, per convenire forme di collaborazione e sponsorizzazione
- promuovere o sostenere manifestazioni di ogni genere, come conferenze, dibattiti, tavole rotonde, mostre, convegni e congressi
- curare o sostenere approfondimenti scientifici e tecnici, pubblicazioni di testi, opere e progetti
- intrattenere rapporti con Università, Associazioni e Fondazioni italiane e straniere che perseguono scopi similari
- sostenere processi di alfabetizzazione e realizzazione di progetti pilota
- promuovere ricerche -anche attraverso premi a tesi di laurea o di dottorato- favorendone la pubblicazione
- mettere a disposizione documenti del proprio patrimonio -stabilmente o per periodi- a enti o istituzioni
- istituire o sostenere corsi di formazione e contribuire a borse di studio in corsi che riconosce utili alle proprie finalità

- fornire consulenze
- sensibilizzare l'opinione pubblica su temi connessi alle trasformazioni urbane ed al patrimonio architettonico e culturale
- costituire commissioni di studio anche interdisciplinari
- collaborare con pubbliche amministrazioni centrali e periferiche
- sostenere, promuovere e organizzare mostre di architettura nell'accezione più ampia del termine, dibattiti e incontri culturali, centri studi, centri di documentazione, premi, pubblicazioni, programmi radiotelevisivi, film e quanto altro possa servire alla conoscenza di temi connessi alle sue finalità.

La Fondazione potrà compiere tutte le operazioni e tutti gli atti che i suoi organi riterranno opportuni o utili per il raggiungimento delle finalità sopraindicate, nel rispetto delle disposizioni di Legge.

Articolo 4 PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito da beni del valore di euro 185.400,00 (centottantacinquemilaquattrocento virgola zero).

Il patrimonio potrà essere incrementato con beni che le pervengano a qualsiasi titolo da soggetti pubblici o privati e che per motivi di opportunità potrà anche devolvere nel tempo ad Enti pubblici o altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o di pubblica utilità.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi e finalità, oltre che con il suo patrimonio, con contributi, erogazioni e sovvenzioni che ad essa perverranno dai Fondatori o da terzi, sia a titolo generico che per la realizzazione di specifiche attività, manifestazioni o iniziative.

Articolo 5 MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Sono membri della Fondazione:

- i tre Fondatori, che dopo l'avvenuto riconoscimento si obbligano a contribuire al fondo di gestione con euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero) complessivi (ciascuno si obbliga al versamento di un contributo iniziale di euro 10.000,00 e -per i successivi 5 anni- di euro 6.000,00 annui); qualora vengano meno uno o più fondatori, i superstiti provvederanno a nominarne di nuovi i quali non saranno obbligati ad alcun versamento.
- i Sostenitori, persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi una tantum, ovvero con attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Tale qualifica, riconosciuta dai Fondatori, impegna al rispetto del presente

Statuto e dell'eventuale regolamento e dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato versato ovvero la prestazione effettuata.

Articolo 6 ORGANI

Sono organi della Fondazione: Presidente, Consiglio Direttivo e Consiglio dei Fondatori, l'Organo di Controllo. La Fondazione non può corrispondere compensi ai Fondatori e al Consiglio Direttivo per le loro attività.

Articolo 7 DURATA

La durata della Fondazione è illimitata.

Articolo 8 FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione della Fondazione è utilizzato per il suo funzionamento. Oltre ai versamenti dei Fondatori, il Fondo di Gestione è composto dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie non espressamente destinate ad incrementare il Patrimonio; da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti pubblici o privati; da contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori e dai Sostenitori, nonché dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Il Fondo di Gestione è anche costituito dai proventi che potessero derivare da attività prestate per conto della Fondazione ed in nome della Fondazione stessa, in misura di volta in volta determinata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed il bilancio consuntivo di quello decorso.

La redazione del bilancio -costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo- dovrà essere effettuata secondo i principi previsti dal Codice Civile. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni solo nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da altri membri della Fondazione muniti di apposita delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostruzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni per perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali e direttamente connesse o per l'incremento del proprio patrimonio.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge, o siano effettuate a favore di ETS o onlus che, per legge, statuto e regolamento, abbiano analoghe finalità.

Articolo 10 ADESIONE, ESCLUSIONE E RECESSO

L'adesione alla Fondazione, quali sostenitori, accompagnata da documentazione delle motivazioni e sottoposta all'accettazione del Consiglio Direttivo, avviene:

- per le persone fisiche, su proposta di almeno due Fondatori;
- per le persone giuridiche, a richiesta degli interessati.

Il Consiglio Direttivo può deliberare in merito all'esclusione di Sostenitori per grave inadempimento di obblighi e doveri derivanti dallo Statuto e dalle delibere degli organi della Fondazione. Nel caso di Enti e persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per estinzione a qualsiasi titolo dovuta ad apertura di procedure di liquidazione o fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Sostenitori possono recedere dalla Fondazione con preavviso di 180 (centottanta) giorni.

I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione, tranne se inadempienti al versamento di cui all'art.5.

Qualora per qualsiasi motivo vengano a mancare tutti i Fondatori o si renda necessario integrarli per lo svolgimento dei loro compiti, il loro ruolo è sostituito da persone indicate dal Consiglio Direttivo. In mancanza, si provvederà allo scioglimento come da art.17 che segue.

Articolo 11 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E CARICHE

II Consiglio Direttivo, nominato dai Fondatori è composto da tre membri scelti tra persone che, per attività o formazione culturale, risultino rispondenti alle finalità della Fondazione. Il Consiglio Direttivo attribuisce compiti di Presidente, Vice-Presidente, Segretario/Tesoriere.

II Consiglio Direttivo rimane in carica per tre esercizi sociali e fino alla approvazione del bilancio del quarto esercizio, decade in caso di dimissioni o revoca della maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo, scaduto o decaduto, resta in carica per la gestione ordinaria fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, da nominarsi dal Consiglio dei Fondatori.

Articolo 12 POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha poteri di gestione ordinaria

e straordinaria della Fondazione, nonché può, previo parere favorevole del Consiglio dei Fondatori, modificare lo Statuto della Fondazione relativamente a denominazione, sede, scopi, organi, patrimonio, fondo di gestione.

Il Consiglio Direttivo determina le linee generali di gestione e di sviluppo della Fondazione. Entro tre mesi dal termine di ogni anno solare, predispone il bilancio annuale consuntivo ed una relazione sulle attività svolte della fondazione nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso anch'esso corredato da una relazione sulle attività che si intendono svolgere, accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori o del Revisore Contabile qualora nominati; approva il bilancio economico preventivo e consuntivo; può avvalersi di consulenti e collaboratori per settori specifici di attività stabilendo, all'atto della nomina, funzioni da espletare, durata dell'incarico e compenso; richiede ai Fondatori la designazione di componenti da sostituire in caso di dimissioni o decadenza; può istituire un Advisory Board per essere supportato nell'attività programmatica annuale. Tra i suoi poteri è compresa l'emanazione di un eventuale Regolamento -redatto in accordo con i Fondatori- per normare l'attività della Fondazione per quanto non previsto dal presente Statuto. In assenza del Presidente, il Consiglio Direttivo, è presieduto dal suo Vice.

Il Consiglio Direttivo si riunisce per convocazione del Presidente almeno una volta ogni anno. La presenza alle sue riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, come previsto per le società di capitali dall'art.2388 del Codice Civile e secondo la prassi usuale per garantirne la validità.

Articolo 13 CONSIGLIO DEI SOCI FONDATORI

Il Consiglio dei Fondatori, composto di tre membri, ha i poteri di nomina previsti dal presente Statuto per quanto riguarda il Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo; con parere consultivo sovrintende a tutte le iniziative da intraprendersi dalla Fondazione. Il Consiglio dei Fondatori potrà autoconvocarsi a maggioranza di almeno due terzi. Si riunisce a richiesta del Consiglio Direttivo ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno per le iniziative della Fondazione. La presenza alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, come previsto dall'art.2388 del Codice Civile e secondo la prassi usuale per garantirne la validità. Esprime il parere richiesto con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti

Articolo 14 DECADENZA E REVOCA

Il Consiglio dei Fondatori ha diritto di revocare in qualsiasi momento la nomina di uno o più componenti del Consiglio Direttivo qualora insorgano motivi di indegnità o incompatibilità. I Fondatori possono altresì revocare

l'intero Consiglio Direttivo qualora il programma annuale delle attività, nella sostanza, venga disatteso. Con la comunicazione di revoca dovranno essere designati i nuovi componenti pena l'inefficacia della revoca stessa.

Il Consiglio Direttivo, di propria iniziativa, o su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Contabile, può dichiarare decaduti quei membri che risulteranno assenti ingiustificati per tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo oppure per cinque sedute, anche non consecutive, nel corso di un anno solare. I membri nominati in sostituzione di quelli decaduti, revocati o dimissionari scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 15 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - NOMINA E ATTRIBUZIONI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da Presidente, due membri effettivi e due supplenti. I soci fondatori possono provvedere alla sua nomina qualora opportuno od obbligatorio per Legge, indicando il Presidente del Collegio: almeno uno dei componenti dovrà essere iscritto nel registro dei Revisori contabili. Il Collegio controlla che la Fondazione operi nel rispetto della legge e del presente Statuto; verifica la consistenza delle disponibilità finanziarie e dei valori; la regolare tenuta della contabilità; riferisce dell'attività svolta nella relazione sui bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo. L'esito dei controlli deve farsi risultare da verbale trascritto su un libro da conservare a cura del Segretario del Consiglio Direttivo. Il Collegio resta in carica per la stessa durata del Consiglio; resta comunque in carica fino a quando non sia stato provveduto ad eleggere il nuovo Collegio a norma del presente Statuto. In alternativa al Collegio potrà essere nominato un Revisore Legale.

Articolo 16 IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione, nominato nell'ambito del Consiglio Direttivo, lo presiede e resta in carica sino all'approvazione del Bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina e può essere confermato per altri mandati successivi. Il Presidente convoca il Consiglio dei Fondatori almeno una volta all'anno. Il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente. La rappresentanza legale della Fondazione spetta al Presidente o, in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Articolo 17 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La proposta di scioglimento della Fondazione può

essere deliberata dal Consiglio Direttivo fatto salvo comunque quanto disposto dall'art.27 del Codice Civile. Ultimata la liquidazione, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere eventuali residui patrimoniali ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n.662, salvo diversa destinazione disposta dalla Legge.

Articolo 18 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le Leggi vigenti in materia di Fondazioni e di ETS.

Firmato

Massimo Pica Ciamarra

Luciana De Rosa

Maria Teresa Pica Ciamarra

Federica Puzo

Ciro Ruggiero

Chiara d'Ambrosio Notaio - Sigillo